

125. (Riassunzione della causa)

Codice di procedura civile - Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 125. (Riassunzione della causa)

Art. 125. (Riassunzione della causa)

1. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
 2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
 3. il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
 4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del codice;
 5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;
 6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in un'udienza di istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
3. La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.
-

Documenti collegati:

[Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26372 del 16/12/2014](#)

125. (Riassunzione della causa)

Mancata rinnovata costituzione di parte già costituita - Diritto alla liquidazione delle spese - Sussistenza - Fondamento. In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace,

[125.2 -bis.\(Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione\)](#)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa

[riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011](#)

Atto di riassunzione - Riproduzione delle domande della citazione originaria - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011 L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di

[CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 12/05/2010](#)

Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem". Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'

[riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24444 del 23/11/2007](#)

Declaratoria di incompetenza del giudice adito - Atto di citazione notificato nei termini di riassunzione - Qualificazione come atto di riassunzione o introduttivo di un nuovo giudizio - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24444 del 23/11/2007 In caso di declaratoria di

[riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11869 del 22/05/2007](#)

Controversia agraria - Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11869 del 22/05/2007 In caso di riassunzione

125. (Riassunzione della causa)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello